



Ministero dell' Istruzione
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE DELLA SARDEGNA
Ambito Territoriale Scolastico di Cagliari

Ai Dirigenti Scolastici

LORO SEDI

All'ALBO – Sede

Alle OO.SS.

LORO SEDI

e, p.c. All'USR Sardegna - Ufficio II°

CAGLIARI

IL DIRIGENTE

VISTO l'art. 3 del D.P.R. n. 395/88 del 28.08.1988, che disciplina la concessione ai dipendenti pubblici di permessi straordinari retribuiti per motivi di studio, nella misura massima di n. 150 ore annue individuali;

VISTO il Contratto Collettivo Nazionale del Lavoro del personale del Comparto Scuola, stipulato il 29/11/2007, con particolare riferimento all'art. 4, comma 4, secondo periodo, lett. a);

VISTO il Contratto Collettivo Nazionale del Lavoro del personale del Comparto Scuola, 2016-2018 firmato il 19 aprile 2018;

VISTO il C.C.R.I. del 8/11/2002 concernente i criteri per la fruizione dei permessi per il diritto allo studio;

VISTE altresì, le modifiche alla Contrattazione Integrativa Regionale sui permessi per il diritto allo studio per il quadriennio 2007/10 intervenute nelle date 21/12/2006 e 02/12/2008;

VISTO l'art. 3, comma 5, del predetto C.C.D.R. come da ultimo modificato in data 2/12/2008, che affida a ciascun Ufficio Scolastico Provinciale (oggi A.T.S.), la determinazione del numero complessivo di permessi concedibili per ogni anno solare;

VISTO il D.D.R. n. 3750 del 27/03/2002 contenente delega di funzioni ai responsabili degli Uffici Scolastici Provinciali, in materia tra l'altro di istruttoria e adozione degli atti finali del procedimento di concessione dei permessi retribuiti relativi al diritto allo studio;

VISTA la C.M. n. 12/2011 del Dipartimento della Funzione Pubblica – Presidenza Consiglio Ministri recante indicazioni sulle attività per le quali sono fruibili i permessi per il diritto allo studio;

VISTA la situazione organica di fatto provinciale per l'anno scolastico 2020/21;

ESAMINATE le domande prodotte dagli interessati con riferimento al possesso dei requisiti prescritti;

CONSIDERATO che, per effetto della richiamata normativa, potrà usufruire dei permessi per il diritto allo studio, nell'anno solare di riferimento, una percentuale di personale scolastico non superiore al 3% delle unità complessive in servizio, con possibilità di saturare l'aliquota mediante compensazioni tra aree professionali e ordini di scuola, il contingente dei permessi, pari a 458 con arrotondamento all'unità superiore, è calcolato secondo la seguente tabella di ripartizione:

SETTORE	posti normali (comprensivi del sostegno)	religione cattolica	totale per settore	n° permessi attribuibili
SCUOLE DELL'INFANZIA	1323	32	1354	40,65
SCUOLE PRIMARIE	3501	144	3645	109,35
SCUOLE SEC. 1° GRADO	2763	57	2820	84,60
SCUOLE SEC. 2° GRADO	4501	99	4600	138
PERSONALE ATA	2773		2773	83,19
EDUCATORI	62		62	1,86
TOTALI	14923	332	15255	457,65



Ministero dell' Istruzione
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE DELLA SARDEGNA
Ambito Territoriale Scolastico di Cagliari

DECRETA

- Art. 1. Ai sensi e per gli effetti delle norme citate, sono approvati e pubblicati, in data odierna all'albo e al Sito di questo Ambito Territoriale, gli elenchi allegati, parte integrante del presente decreto, del personale docente, Educativo e A.T.A, in servizio nelle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado ricadenti nel territorio di competenza dell'ATS di Cagliari, con contratto di lavoro a tempo indeterminato e con contratto a tempo determinato, ammesso a fruire nell'anno solare dei permessi straordinari retribuiti per il diritto allo studio, previsti dall'art. 3 del D.P.R. n.395/88.
- Art. 2 Il personale incluso negli elenchi dei beneficiari dovrà provvedere a comunicare al proprio Dirigente Scolastico il piano annuale di fruizione dei permessi in funzione del calendario degli impegni previsti, al fine di consentire una efficace organizzazione dell'attività scolastica.
- Art. 3 I Dirigenti Scolastici, in ragione della propria competenza e previa acquisizione di idonea certificazione attestante l'iscrizione ai corsi di studio, provvederanno alla concessione formale dei permessi, in misura proporzionale alle prestazioni lavorative rese da ciascun interessato nel corrente A.S. 2020/2021.
I permessi saranno concessi dai Dirigenti scolastici fino al 31 dicembre 2021 alle condizioni e nei limiti stabiliti dal Contratto Collettivo Decentrato Regionale citato in premessa, previa conferma dell'iscrizione ai corsi da parte degli interessati.
- Art. 4 Ai Dirigenti Scolastici dovrà essere inoltre presentata la certificazione relativa alla frequenza dei corsi e agli esami sostenuti (art. 10 co.1 CCDR), indipendentemente dal risultato degli stessi, rilasciata dall'organo competente subito dopo la fruizione del permesso, ove possibile, e comunque non oltre i 10 giorni successivi.
- Art. 5 Anche per i dipendenti iscritti alle università telematiche, l'utilizzo è subordinato alla presentazione della documentazione relativa all'iscrizione e agli esami sostenuti, nonché all'attestazione della partecipazione personale del dipendente alle lezioni. In quest'ultimo caso i dipendenti iscritti alle università telematiche dovranno autocertificare a norma di legge l'avvenuto collegamento all'università telematica durante l'orario di lavoro.
- Art. 6 I Dirigenti Scolastici, nella formale concessione dei permessi, secondo quanto indicato ai precedenti artt. 2 e 3, dovranno tener conto dell'esigenza di contemperare il diritto riconosciuto al personale con la necessità di garantire la migliore funzionalità del servizio scolastico nell'interesse prioritario degli alunni.
- Art. 7 In allegato a ciascuna graduatoria, si produce l'elenco degli aspiranti non ammessi al beneficio in questione, le cui domande non sono risultate accoglibili per mancanza dei requisiti.
Questo Ufficio si riserva di apportare eventuali rettifiche per errori materiali dopo l'esame dei reclami proposti dagli interessati, da presentarsi a questo Ufficio entro 5 giorni dalla data odierna, ovvero in seguito ai controlli sul contenuto delle dichiarazioni personali rese dagli interessati, che saranno effettuate da parte di questo Ufficio, a norma dell'art. 71 del D.P.R. n.445/2000 sulla documentazione amministrativa.
Il medesimo tipo di controllo dovrà essere svolto dalle istituzioni scolastiche in caso di autocertificazioni prodotte dagli interessati in merito alla partecipazione alle lezioni e a quelle degli iscritti alle Università telematiche in relazione al collegamento telematico in orario di servizio.
- Art. 8 Non sono accolte:
- le domande dei docenti le cui richieste vertono su corsi non ancora attivati;
 - le richieste di coloro che abbiano usufruito di un numero di permessi superiore alla durata legale del corso di studi ai sensi del comma 3 bis 1° cpv dell'art. 6 del CCRI;



Ministero dell'Istruzione

UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE DELLA SARDEGNA

Ambito Territoriale Scolastico di Cagliari

- le richieste concernenti corsi non aventi le caratteristiche di cui all'art. 3 del DPR 395/88. Le richieste di coloro che sono in attesa di conoscere l'esito della selezione finalizzata alla frequenza del TFA, restano congelate fino alla comunicazione dell'avvenuta iscrizione al corso di cui trattasi e saranno trattate secondo i criteri di cui al CCDD tenuto conto dei benefici residuati dall'assegnazione al personale che alla data di scadenza era già in possesso dei requisiti previsti.

Qualora dal controllo emerga la non veridicità del contenuto delle dichiarazioni rese dagli interessati sotto forma di autocertificazione, il dichiarante decade dai benefici eventualmente conseguiti sulla base delle dichiarazioni non veritiere, oltre, ovviamente, ad incorrere nelle sanzioni penali previsti dalla legge.

Qualora sia necessario accogliere reclami presentati dal personale non ammesso al beneficio, lo scrivente Ufficio, riformulerà l'elenco dei beneficiari.

Il Dirigente
Peppino Loddo

Il Coordinatore d'Area
Responsabile procedimento
d.ssa Oriana Orgolesu